

Circolare 4-2025

A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor,
pubblica la circolare **N. 4/2025** dell'Ordine

IN COLLABORAZIONE CON:



Circolare N. 4 - 20 maggio 2025

INDICE:

- CATASTO
- EDILIZIA
- ENERGIA
- FISCALE
- LL.PP.
- SICUREZZA
- TECNOLOGIA ALIMENTARE



CATASTO

NUOVO SERVIZIO TELEMATICO PER ISTANZE DI RETTIFICA

Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate n. 161919 del 02.04.2025

Con il provvedimento n. 161919 del 2 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di presentazione delle istanze di rettifica dei dati catastali tramite il nuovo servizio web "Istanza rettifica dati catastali". Il servizio sarà reso disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate e sarà accessibile da chiunque, mediante le credenziali Spid, Cie o Cns o, nei casi previsti, con le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate. Interfacciandosi in tempo reale con le informazioni presenti nei database catastali e ipotecari, nonché con l'Anagrafe tributaria, l'applicativo consente di correggere o semplicemente di precisare i dati catastali relativi agli immobili presenti in tutte le Province del territorio nazionale, sia con riferimento alle informazioni relative agli oggetti immobiliari (cc.dd. istanze oggettive come la correzione dell'indirizzo, degli identificativi catastali, ecc.), sia per aggiornare i dati dei titolari di diritti reali sugli immobili (cc.dd. istanze soggettive, quali errori sulle quote dei diritti reali, domande di volture non registrate, ecc.). Il richiedente viene immediatamente informato sull'esito dell'istanza presentata mediante il rilascio di apposite ricevute, trasmesse anche all'indirizzo di posta elettronica indicata dal contribuente. Nei casi in cui per la presentazione dell'istanza sia dovuta l'imposta di bollo, il servizio "Istanza rettifica dati catastali" consente di effettuare il pagamento, utilizzando la piattaforma PagoPA. Il nuovo servizio si affianca a quello analogo denominato "Contact center" che continuerà ad essere operativo fino alla data di definitiva dismissione, che sarà resa nota con apposito comunicato.

Link di riferimento: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-2-aprile-2025>



EDILIZIA

APPLICAZIONE DELLE TOLLERANZE ESECUTIVE

Sentenza del Consiglio di Stato n. 2771/2025

La sentenza n. 2771/2025 del Consiglio di Stato specifica che le tolleranze costruttive previste dall'art. 34-bis del D.P.R. 380/2001 devono essere calcolate in riferimento alla singola unità immobiliare che beneficia dell'intervento e non su aggregati più ampi. La verifica della legittimità deve avvenire sulla base della normativa vigente al momento dell'adozione del provvedimento amministrativo (principio del "tempus regit actum"), restando inapplicabili retroattivamente eventuali modifiche normative sopravvenute, come quelle introdotte dal D.L. 69/2024. Il caso in esame riguarda una disputa tra privati in un contesto residenziale. Negli anni '70, i genitori dell'attuale appellante avevano acquistato due appartamenti adiacenti, collegandoli con una passerella di circa 4 m². Alla loro morte, gli immobili sono stati divisi tra i figli. Il Comune, considerato il ridotto impatto dell'opera (meno del 2% della superficie totale di circa 300 m²), ha archiviato il procedimento sanzionatorio, ritenendola una tolleranza costruttiva.

Tuttavia, il proprietario dell'appartamento sottostante ha contestato la decisione, sostenendo che il vano, costruito senza autorizzazione, limita luce, aria e vista, e causa cattivi odori provenienti dallo scarico del bagno. Ha quindi fatto ricorso al TAR.

Il TAR gli ha dato ragione, annullando l'archiviazione comunale.

Secondo il Tribunale:

- l'opera non è una mera irregolarità perché serve solo uno dei due appartamenti;
- il 2% va calcolato sulla singola unità che ne trae beneficio (150 m²), non sull'intera proprietà originaria;
- i 4 m² superano tale soglia (2,66%) e quindi non rientrano nelle tolleranze edilizie consentite.

L'appellante, cioè il proprietario dell'appartamento superiore, ha deciso di fare ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del TAR, sostenendo varie motivazioni. In primo luogo, ha invocato la litispendenza, affermando che fosse già in corso una causa civile su questioni simili, e che, quindi, il TAR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso amministrativo. Inoltre, ha sollevato la questione della carenza di legittimazione del vicino, sostenendo che il vicino stesso non fosse sufficientemente danneggiato da avere il diritto di impugnare il provvedimento. Il ricorrente ha poi sostenuto che il ricorso fosse fuori tempo massimo, perché presentato oltre i 60 giorni dalla data del provvedimento. Infine, ha argomentato che il TAR avesse applicato in modo errato la normativa edilizia, ritenendo che l'intervento fosse invece conforme alle tolleranze costruttive previste dalla legge. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello confermando la decisione del TAR. In merito alla litispendenza, il Consiglio ha spiegato che tale principio si applica solo quando ci sono due cause pendenti davanti allo stesso tipo di giudice (sia civile che amministrativo), ma nel caso in esame il ricorso amministrativo era distinto dalla causa civile, per cui non si poteva parlare di litispendenza. Eventuali conflitti tra le giurisdizioni, ha precisato, vanno risolti dalla Cassazione, e non con l'estinzione automatica del processo.

Per quanto riguarda la legittimazione del vicino, il Consiglio ha ritenuto che quest'ultimo fosse legittimato a ricorrere, in quanto la documentazione prodotta dimostrava un danno concreto e diretto. Sul tema del ricorso tempestivo, il Consiglio ha osservato che, sebbene il provvedimento comunale fosse datato maggio 2017, il vicino lo aveva ricevuto ufficialmente solo a dicembre. Il termine di 60 giorni per presentare il ricorso non decorre dalla data di firma dell'atto, ma dalla data in cui l'interessato ha effettivamente preso conoscenza dell'atto, applicando così il principio della "conoscenza effettiva". Pertanto, il ricorso è stato ritenuto tempestivo. Tolleranze costruttive del Salva Casa: si applicano retroattivamente? Riguardo all'applicazione delle tolleranze edilizie, il Consiglio di Stato non ha accolto l'interpretazione dell'appellante secondo cui, poiché la superficie complessiva dei due appartamenti supera i 300 m², l'incremento di 4 m² sarebbe inferiore alla soglia ammessa. Di fatti, il Consiglio osserva che l'ampliamento serve solo uno dei due appartamenti che ha una superficie di circa 150 m². Pertanto, l'ampliamento va calcolato solo rispetto a quest'unità, non sull'intera superficie dei due immobili. Il risultato è che l'aumento del volume incide per il 2,66%, superando il limite del 2% previsto dalla norma, e dunque l'intervento non può essere considerato tollerabile. Questo è sufficiente, secondo il Consiglio, per respingere integralmente l'appello. Tuttavia, per completezza viene evidenziato che il recente (Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024) ha modificato l'articolo 34-bis, introducendo nuovi limiti di tolleranza differenziati in base alla superficie dell'unità immobiliare. Per unità tra 100 e 300 m², come nel caso in esame, la tolleranza è salita al 4%. Dunque, oggi un intervento come quello oggetto del giudizio potrebbe teoricamente rientrare nei nuovi limiti di legge. Tuttavia, queste modifiche non si applicano retroattivamente ai procedimenti già conclusi o in corso al momento della loro entrata in vigore. Lo ha chiarito lo stesso Consiglio di Stato in una recente sentenza (n. 8542/2024)), precisando che spetta al Comune – eventualmente su iniziativa del cittadino – valutare se riaprire la questione alla luce delle nuove disposizioni. In ogni caso, il superamento della soglia del 2% prevista per le tolleranze costruttive non implica automaticamente la qualificazione dell'intervento come variazione essenziale. È necessaria una valutazione concreta da parte dell'amministrazione comunale, volta ad accertare se le caratteristiche specifiche dell'abuso comportino effettivamente una trasformazione edilizia rilevante, tale da giustificare l'adozione di misure sanzionatorie di tipo ripristinatorio.

Link di riferimento: https://i2.res.24o.it/pdf2010/S24/Documenti/2025/04/23/AllegatiPDF/CDS_277L2025.pdf

MODULISTICA EDILIZIA REGIONALE AGGIORNATA AL DL SALVA CASA

Bollettino Ufficiale Regione Lombardia 22.04.2025 - D.G.R. n. XII/4246 del 15.04.2025

Dopo l'annuncio fatto nei giorni scorsi dell'approvazione dell'aggiornamento della modulistica edilizia al Salva Casa, la Regione Lombardia ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 22 aprile 2025 la D.G.R. n. XII/4246 del 15 aprile 2025 contenente la "Modulistica unificata e standardizzata in materia edilizia (D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105): adeguamento della modulistica edilizia regionale concernente la segnalazione certificata di inizio attività, il permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire e la comunicazione d'inizio lavori asseverata". L'adeguamento, in linea con le indicazioni approvate il 27 marzo 2025 in Conferenza Unificata, riguarda le principali procedure in ambito edilizio: SCIA, CILA, permesso di costruire e SCIA alternativa al permesso di costruire e prevede una riorganizzazione dei moduli, in particolare il "Modulo Unico Titolare" e la "Relazione Tecnica di Asseverazione Unica". Eventuali aggiornamenti futuri, come l'integrazione di nuove normative o la correzione di errori, saranno gestiti tramite decreti dirigenziali. I nuovi moduli sono qui disponibili in formato PDF per il download gratuito e saranno presto disponibili anche in formato editabile per semplificare ulteriormente la compilazione online.

Link di riferimento: <https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/4d8e367a-422b-4fb5-9f94-97fa44d02b09/dgr-4246-2025-a-deguamento-moduli-edilizi-scia-pdc-cila.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-4d8e367a-422b-4fb5-9f94-97fa-44d02b09-ppYIQdY>

Ministero della Cultura – Circ. 4 aprile 2025, n. 19 del Ministero della Cultura

La circolare 4 aprile 2025, n. 19 del Ministero della Cultura fornisce chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 36-bis del D.P.R. 380/2001 introdotto dal Decreto Salva Casa, con particolare attenzione all'accertamento di conformità in caso di parziali difformità e variazioni essenziali e con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004. L'obiettivo principale della circolare è chiarire come queste nuove disposizioni si integrano con l'articolo 167, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di ordine di remissione in pristino o diversamente di un'indennità pecuniaria. La circolare mira a fornire indicazioni operative uniformi per le Soprintendenze e gli altri uffici competenti, al fine di garantire una corretta applicazione della normativa in materia di tutela del paesaggio e semplificazione edilizia. Inquadramento normativo Salva Casa e accertamento di compatibilità paesaggistica. Particolare attenzione è volta al comma 4 dell'art. 36-bis secondo cui: 4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione. La nuova versione del comma 4 dell'articolo 36-bis del testo unico edilizia introduce una disciplina che, nella sua formulazione letterale, risulta non perfettamente allineata con quanto previsto dall'art. 167, comma 4, lettera a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio: L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati. Sanatoria per abuso in zone vincolate anche con aumento di volume e superficie. Dal confronto tra i 2 riferimenti normativi emerge una differenza sostanziale che rende necessario un chiarimento per garantire un'applicazione uniforme da parte degli enti preposti:

- l'articolo 36-bis del TUE prevede la possibilità di ottenere ex post, quindi in sanatoria, un parere vincolante sull'accertamento di compatibilità paesaggistica, anche nei casi in cui gli interventi abbiano comportato la creazione di nuove superfici utili o volumi, oppure l'ampliamento di quelli esistenti, ma solo se si tratta degli interventi contemplati dal comma 1 dello stesso articolo;
- l'articolo 167, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Codice BCP), invece, esclude espressamente la possibilità di accertamento postumo della compatibilità paesaggistica per interventi che abbiano generato superfici o volumi nuovi o aumentato quelli già legittimati.

Questa discrepanza tra le due normative pone quindi un problema interpretativo circa la legittimità e l'effettiva applicabilità delle disposizioni introdotte con la riforma dell'art. 36-bis TUE, che sembrerebbero estendere i margini della sanatoria paesaggistica oltre quanto consentito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. cronologico Il MiC chiarisce che tale antinomia è soltanto apparente e può essere risolta applicando il criterio della successione delle leggi nel tempo. In questo senso, il disposto dell'art. 183, comma 6, del Codice BCP ha carattere programmatico e, in quanto tale, non prevale sui principi superiori ordinamentali che regolano la successione delle leggi nel tempo. Art. 183, comma 6, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni. Inoltre, l'art. 36-bis del TUE non introduce una deroga ai principi del Codice dei Beni Culturali, poiché il parere delle Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP) continua ad avere natura vincolante ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi edilizi. Pertanto, non si configura alcun conflitto con l'art. 183, comma 6, del Codice BCP. Alla luce di queste considerazioni, si può concludere che l'art. 36-bis del TUE è pienamente applicabile, anche se non richiama espressamente in modo derogatorio l'art. 167, comma 4, del Codice. Infatti, sebbene quest'ultimo vieti il rilascio in sanatoria dell'autorizzazione paesaggistica, nulla impedisce al legislatore di prevedere, con legge ordinaria e in via generale, specifiche e limitate ipotesi in cui sia possibile procedere ex post all'accertamento della compatibilità paesaggistica. In base a quanto previsto dall'art. 36-bis (comma 1), quindi, è possibile rilasciare un parere vincolante anche nei seguenti casi:

- interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA, come previsto dall'art. 34 del TUE;
- interventi realizzati in assenza o difformità dalla SCIA, come previsto dall'art. 37 del TUE.

Resta fermo che al di fuori di queste ipotesi, continua ad applicarsi integralmente l'art. 167 del Codice BCP. In ogni caso, qualora l'autorità competente in materia paesaggistica esprima una valutazione negativa, restano validi i principi sanzionatori e gli obblighi di rimessa in pristino previsti dal Codice. Infine, il comma 4 dell'art. 36-bis stabilisce che le sue disposizioni si applicano anche quando gli interventi indicati al comma 1 siano risultati incompatibili con un vincolo paesaggistico introdotto dopo la loro rea-

lizzazione. Pertanto, anche se le opere sono state eseguite prima dell'imposizione del vincolo, è necessario presentare domanda per l'accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 36-bis del TUE. Accertamento di compatibilità paesaggistica e silenzio-assenso Il MiC infine raccomanda di svolgere con la massima accuratezza le valutazioni relative alla compatibilità paesaggistica degli interventi, esprimendo il parere vincolante di competenza entro il termine perentorio di 90 giorni. Decorso tale termine, si intende formato il silenzio-assenso, con la conseguente possibilità, per il dirigente o il responsabile dell'ufficio procedente, di provvedere autonomamente. Considerato che, una volta maturato il silenzio-assenso, l'Amministrazione perde la possibilità di esprimersi sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento già realizzato, il MiC richiama l'attenzione degli Istituti competenti affinché adottino tutte le misure organizzative necessarie per limitare tale eventualità a casi marginali ed eccezionali.

Link di riferimento: https://dgabap.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2025/04/circolare-esplicativa-art.-36-bis-TUE_signed-signed.pdf



ENERGIA

QUANDO UNA PERGOTENDA RIENTRA IN EDILIZIA LIBERA DOPO IL SALVA CASA

Quando una pergotenda rientra in edilizia libera dopo il Salva Casa La sentenza n. 289/2025 del Tar Sicilia ribadisce che in presenza di un intervento edilizio unitario composto da opere stabilmente ancorate al suolo – quali muretti, cancelli con pilastri in cemento armato, pavimentazioni e pergotenda – non può farsi applicazione della disciplina sull'edilizia libera di cui all'art. 6 del D.P.R. 380/2001, neppure alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 69/2024 (conv. in L. 105/2024), in quanto l'intervento, per natura e struttura, configura una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire. La vicenda ha come protagonista una cittadina che ha ricevuto un provvedimento sanzionatorio da parte del Comune, accusata di aver realizzato opere edilizie abusive su un'area situata di fronte alla propria abitazione. In particolare, l'amministrazione comunale ha rilevato diversi interventi considerati non autorizzati:

- la costruzione di muretti perimetrali sormontati da una rete metallica (del tipo "Orsogrill"),
- l'installazione di un cancello carrabile sostenuto da due pilastri in cemento armato,
- la pavimentazione in cemento del suolo,
- la collocazione di un gazebo coperto con un telo plastico (pergotenda),
- la creazione di un'aiuola con una pianta ornamentale. Per questi motivi, è stata emessa una sanzione amministrativa in base all'art. 37 del D.P.R. 380/2001, norma che disciplina le opere edilizie realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo. La ricorrente ha contestato la legittimità della sanzione comunale per tre motivi principali:
- errata individuazione catastale: sostiene che la particella indicata dal Comune non le appartiene e che l'area in questione è parte della corte della sua abitazione, corrispondente al sito di un vecchio fabbricato distrutto nel terremoto del 1908;
- intervento rientrante nell'edilizia libera: afferma che le opere contestate, in particolare il gazebo, sono leggere, temporanee e facilmente rimovibili, quindi non soggette a permesso di costruire, in base al D.P.R. 380/2001 e alle modifiche introdotte dal D.L. 69/2024 (L. 105/2024) e dalla L.R. Sicilia 27/2024 che ha recepito e ampliato queste disposizioni;
- carenza di motivazione del provvedimento: lamenta l'imprecisione nell'individuazione dell'area e l'assenza di prove sull'attualità dell'opera, sostenendo che la struttura è presente da tempo.

Il Tar dichiara il ricorso infondato e lo rigetta per i motivi di seguito indicati. Il TAR rigetta la contestazione relativa alla particella catastale, precisando che le sanzioni per abusi edilizi possono essere indirizzate anche a chi non è formalmente proprietario dell'area, qualora abbia comunque realizzato l'opera abusiva. Inoltre, sottolinea che la ricorrente ha chiaramente compreso che il provvedimento si riferiva a un'area di sua pertinenza, quindi l'eventuale imprecisione catastale non inficia la validità dell'atto. La valutazione centrale del TAR riguarda la natura delle opere e, con riferimento alla prospettazione della ricorrente secondo cui l'opera ricadrebbe in edilizia libera, il Collegio osserva che l'intervento, valutato nella sua unitarietà, non può ritenersi suscettibile nella categoria di opere ad edilizia libera, essendo stati realizzati nella fattispecie muretti, cancelli, pilastri in cemento armato, una pavimentazione in battuto di cemento ed un'aiuola. Il tribunale ritiene che la struttura in questione non può essere classificata come opera di edilizia libera né come "gazebo" né come "pergotenda" e, a sostegno di tale affermazione, fa riferimento ad un con-

solidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: perché possa parlarsi di “pergotenda” “è necessario che l’opera, per le sue caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, non solamente non determini la stabile realizzazione di nuovi volumi/superfici utili, ma deve anche trattarsi di una struttura leggera, non stabilmente infissa al suolo, sostanzialmente idonea a supportare una “tenda”, anche in materiale plastico, ma a condizione che:

- l’opera principale sia costituita, appunto, dalla “tenda” quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno;
- la struttura rappresenti un mero elemento accessorio rispetto alla tenda, necessario al sostegno e all’estensione della stessa;
- gli elementi di copertura e di chiusura (la “tenda”) siano non soltanto facilmente amovibili, ma anche completamente retraibili, in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di elementi di fissità, stabilità e permanenza tali da creare uno spazio chiuso, stabilmente configurato che possa alterare la sagoma ed il prospetto dell’edificio “principale” (ex multis, fra le più recenti, Cons. Stato, Sez. II, n. 2053 del 15 marzo 2024).

Si deve trattare, in altre parole, di un elemento di arredo che migliora la fruibilità di uno spazio esterno senza avere le caratteristiche per trasformarlo in spazio abitabile. (Cons. Stato, VI, n. 8349 del 18 ottobre 2024). Infatti “La “pergotenda” è sostanzialmente un manufatto destinato a riparare dal sole o dagli agenti atmosferici, collocato all’esterno di un edificio caratterizzato da una struttura fissa che sorregge una tenda, che ne costituisce l’elemento caratterizzante principale: come si intuisce dal nome, che nato dalla fusione del termine “pergola/pergolato” con il termine “tenda”, si tratta un manufatto che svolge le funzioni di copertura proprie del pergolato, non già per mezzo di vegetazione o di listoni ombreggianti, ma, come già precisato, con una tenda, che può avere anche carattere re-trattile”. Secondo il Collegio, la struttura realizzata dalla ricorrente non possiede le caratteristiche che, secondo la giurisprudenza, contraddistinguono un “gazebo” o una “pergotenda”. Infatti, come riportato nel provvedimento impugnato, si tratta di un insieme di opere stabili, tra cui una recinzione perimetrale composta da muretti sormontati da rete metallica (Orsogrill), un cancello carrabile sorretto da due pilastri in cemento armato, e una pavimentazione in cemento. Alla luce di questi elementi, il Collegio ritiene che non si tratti di edilizia libera, ma di una vera e propria nuova costruzione, la quale richiede obbligatoriamente il permesso di costruire. Inoltre, il Tar ribadisce che, quando le opere abusive sono tra loro collegate e formano un unico intervento, non è possibile sanare solo alcune parti o invocare l’edilizia libera per singoli elementi: occorre provvedere all’integrale riduzione in pristino o presentare domanda di sanatoria con riferimento all’intervento complessivamente considerato, come previsto dall’art. 36 del D.P.R. 380/2001.

COLONNINE DI RICARICA

A partire dalle ore 12:00 del 29.04.25 e fino alle ore 12:00 del 27.05.25, sul portale di [Invitalia](#) (soggetto attuatore della misura incentivante), è possibile richiedere il contributo a fondo perduto (80% delle spese ammissibili, con limite di 1,5 k€ per persona fisica e 8 k€ per condominio) per le infrastrutture di ricarica installate da utenti domestici nel periodo dal 1/1/24 al 31/12/24.

La riapertura dello sportello per l’intero 2024 consente di richiedere i contributi anche a coloro che non hanno presentato la domanda in occasione dell’apertura precedente dello sportello.

Link di riferimento: <https://www.invitalia.it/news-media/news/bonus-colonnine-di-ricarica-dall8-luglio-i-contributi-utenti-privati-e-condomini>

FOTOVOLTAICO – AGEVOLAZIONI PER FAMIGLIE IN DISAGIO ECONOMICO

A partire dalle ore 12:00 del 13 maggio 2025, attraverso l’apposito portale del GSE (portale REN in Area Clienti), è possibile presentare le richieste di accesso all’agevolazione per l’installazione di impianti fotovoltaici per l’autoconsumo di famiglie in condizione di disagio economico. Il GSE paga direttamente alle imprese installatrici le spese effettivamente sostenute per installare impianti fotovoltaici (2 kW ≤ P ≤ 6 kW) per l’autoconsumo di famiglie in condizioni di disagio economico, secondo la formula “chiavi in mano” comprensiva dei seguenti servizi per un periodo di almeno 10 anni dalla data di entrata in esercizio degli impianti:

- polizza multi-rischi;
- servizio di manutenzione;
- servizio di monitoraggio delle performance dell’impianto.

Le spese effettivamente sostenute sono riconosciute nel limite massimo di 2 k€ più 1,5 k€ ogni kW installato. In pratica, il tetto massimo varia da 5 k€ per un impianto da 2 kW fino a 11 k€ per un impianto da 6 kW. I fondi complessivamente a disposizione sono circa 103 milioni di euro (82 M€ riservati alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e 21 M€ destinati alle altre regioni).“

FOTOVOLTAICO – INCENTIVI AUTOPRODUZIONE

DM 13/11/24 (G.U. n. 304 del 30.12.2024)

DM 14/3/25

Il Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) ha pubblicato il decreto direttoriale con i termini e le modalità di presentazione delle domande per accedere agli incentivi (320 M€) per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle piccole e medie imprese (PMI).

La domanda di agevolazione deve essere presentata tramite il portale di Invitalia a partire dalle ore 12.00 del 4/4/25 e fino alle ore 12.00 del giorno 17/06/25.

Si consiglia di consultare il portale [Invitalia](#)

Link di riferimento: https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/DM_13_novembre_2024.pdf

Link di riferimento: https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/DD_Autoproduzione_da_FER_14032025_con_Ateco_2025_cle-an_signed.pdf



FISCALE

AUTOLIQUIDAZIONE IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Agenzia delle Entrate Circ. n. 3/E di 16.04.2025

Con la circolare n. 3/E del 16 aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate fa il punto sulle modifiche apportate al Testo unico successioni e donazioni (Tus) dal D.Lgs. 139/2024, n. 139 e la Legge 104/2024. Tra le maggiori novità introdotte dal d.lgs. n. 139 del 2024 c'è l'applicazione all'imposta sulle successioni del principio di autoliquidazione che sostituisce il principio in virtù del quale l'imposta sulle successioni veniva liquidata dagli uffici finanziari. Secondo la nuova formulazione, l'articolo 27, comma 211, del TUS stabilisce che l'imposta è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione ed è nuovamente autoliquidata in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione (quindi entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, più 90 giorni). Per esempio, se una successione viene aperta il 22 ottobre 2025 e la relativa dichiarazione presentata il 15 aprile 2026, il versamento dell'imposta può essere effettuato entro il 20 gennaio 2027 (90 giorni decorrenti dal termine finale del 22 ottobre 2026 per la presentazione della dichiarazione di successione). Per consentire il versamento delle somme dovute in sede di presentazione della dichiarazione di successione, autoliquidate da parte dei soggetti obbligati al pagamento, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 2 del 10 gennaio 2025, ha istituito il codice tributo "1539" denominato "Successioni - Imposta sulle successioni - autoliquidazione", da utilizzare mediante il modello F24. Il documento di prassi fornisce indicazioni anche in merito alla determinazione dell'imposta sulle successioni e riepiloga le aliquote che si applicano sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti. La circolare riepiloga, infine, l'ammontare delle sanzioni relative a violazioni delle norme sulle imposte di successione e donazione, commesse a partire dal 1° settembre 2024. Il D.Lgs 87/2024 (articolo 4, comma 2) ha infatti modificato varie disposizioni, prevedendo un generale abbassamento delle percentuali applicabili. Sono fornite istruzioni anche in materia di:

- limiti alla deducibilità dei debiti;
- svincolo delle attività cadute in successione in favore dell'unico erede di età non superiore a ventisei anni;
- limiti alla deducibilità dei debiti;
- liberalità indirette;
- disciplina del coacervo;
- esonero dal regime di responsabilità solidale.

Link di riferimento: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8410821/Circolare_decreto_delegato_Successioni_Donazioni.pdf/082d9846-7092-359e-01dd-cc5c1605c6dc?t=1744826717928



LL.PP.

RILASCIO CERTIFICATI DI ESECUZIONE LAVORI (CEL) CUMULATIVI

ANAC – Comunicato del Presidente del 19.03.2025

Con il Comunicato del Presidente del 19 marzo 2025, l'Anac ha definito nuovi criteri – in vigore il 1° luglio 2025 – per l'emissione dei Certificati di esecuzione lavori (CEL) nei casi in cui una stazione appaltante stipuli più contratti attuativi nell'ambito di un accordo quadro con un unico operatore economico. Nei casi di contratti attuativi eseguiti dallo stesso operatore economico per un'unica Stazione Appaltante, in un contesto afferente ad un unico sito e con continuità temporale, il RUP, oltre ad emettere un CEL per ogni contratto attuativo, potrà rilasciare successivamente CEL cumulativi, sommando le lavorazioni già certificate con i singoli CEL precedentemente emessi, che saranno annullati e sostituiti da quest'ultimo CEL. Non si tratta di un accorpamento arbitrario, ma di un meccanismo pensato per semplificare l'iter amministrativo, mantenendo trasparenza e correttezza nella certificazione delle competenze esecutive delle imprese. Resta comunque esclusa l'emissione di un unico Certificato che attesti l'intero valore dell'accordo quadro. L'Anac ricorda che l'istituto dell'accordo quadro è e dovrebbe essere usato come strumento flessibile per l'esecuzione di prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo, da parte dello stesso soggetto aggiudicatario. L'art. 59 del Codice degli Appalti stabilisce che questo strumento deve essere giustificato da una pianificazione chiara dei fabbisogni da parte della Stazione Appaltante e non può essere utilizzato in modo da eludere le norme o limitare la concorrenza. Pertanto, prima di avviare una procedura per un accordo quadro, la Stazione Appaltante deve:

- analizzare i fabbisogni e motivare la scelta dell'accordo quadro nella decisione a contrarre (art. 17, comma 1);
- determinare con precisione l'importo massimo dell'accordo quadro, che rappresenterà il limite di spesa per il periodo di validità del contratto;
- specificare nel bando o in un allegato dedicato i criteri di calcolo della base d'asta, includendo dettagli sui costi e sulle quantità previste.

Fatte queste premesse, a partire dal 1° luglio 2025 in caso di Accordi quadro, il RUP procederà al rilascio di CEL per ogni contratto attuativo e successivamente di CEL cumulativi, risultanti dall'aggregazione delle lavorazioni affidate singolarmente. L'emissione di un CEL cumulativo annullerà i precedenti CEL riferibili ai singoli contratti attuativi. L'ANAC precisa che questa disposizione non deve essere interpretata come una possibilità di aggregare indiscriminatamente tutti i CEL dei contratti attuativi e si riserva la facoltà di esercitare i poteri previsti dall'art. 222, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 per intervenire in caso di irregolarità.

[Link di riferimento: https://www.anticorruzione.it/documents/91439/280912844/Comunicato+del+Presidente+del+19+marzo+2025+-+Certificati+di+esecuzione+per+interventi+in+accordo+quadro.pdf/e96f10fb-1bb3-81c0-94a2-f794958f1137?t=1743091459643](https://www.anticorruzione.it/documents/91439/280912844/Comunicato+del+Presidente+del+19+marzo+2025+-+Certificati+di+esecuzione+per+interventi+in+accordo+quadro.pdf/e96f10fb-1bb3-81c0-94a2-f794958f1137?t=1743091459643)

CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE E SUBAPPALTO

Sentenza Consiglio di Stato n. 2622/2025

I contratti continuativi di cooperazione, di servizio o fornitura (art. 119, co. 3, lett. d) del D.Lgs. 36/2023) si distinguono dal subappalto in quanto riguardano prestazioni di supporto o complementari destinate all'affidatario dell'appalto. Di conseguenza, tali attività sono svolte a favore dell'appaltatore e non direttamente per la stazione appaltante. Inoltre, l'obbligo di iscrizione nella white list della Prefettura non si applica all'operatore economico aggiudicatario, bensì al soggetto che stipula il contratto continuativo di cooperazione, servizio o fornitura. Sono i principi confermati dalla sentenza n. 2622/2025 del Consiglio di Stato, sezione V. Il caso riguardava una gara d'appalto per la gestione di un asilo nido, nella quale il secondo classificato aveva presentato ricorso al Tar. Il motivo del ricorso era la mancata iscrizione dell'operatore economico aggiudicatario nella white list per il servizio di ristorazione, gestione mense e catering, mentre tale requisito era soddisfatto da una società con cui era stato stipulato un contratto di cooperazione continuativa. Dopo il respingimento del ricorso in primo grado, il concorrente aveva presentato appello. Ti ricordo che stipulare un contratto di subappalto è un'operazione complessa in quanto bisogna produrre una documentazione precisa, dettagliata e professionale. Nel pronunciarsi sul caso, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che le attività di ristorazione, gestione

mense e catering rientrano tra quelle considerate a rischio di infiltrazioni mafiose secondo l'art. 1, comma 53, della L. 190/2012. Di conseguenza, la mancata iscrizione nella white list determina l'esclusione dell'operatore economico dalla gara per incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (Cons. Stato, III, n. 10935/2022). Tuttavia, la sentenza ha anche ribadito che i contratti continuativi di cooperazione devono riguardare prestazioni secondarie e accessorie. Secondo la giurisprudenza consolidata, tali contratti si caratterizzano per due aspetti fondamentali:

- le prestazioni sono fornite all'operatore economico aggiudicatario del contratto d'appalto e non direttamente alla stazione appaltante (Cons. Stato, V, n. 2553/2020);
- hanno un ruolo accessorio e sono differenti dalle prestazioni che l'appaltatore deve eseguire per la stazione appaltante (Cons. Stato, V, n. 3856/2023).

In merito alla distinzione tra subappalto e contratti continuativi di cooperazione, il Consiglio di Stato ha chiarito che, mentre il subappalto comporta l'affidamento di una parte delle prestazioni principali del contratto d'appalto, nei contratti continuativi di cooperazione le prestazioni sono secondarie o di supporto e forniscono beni e servizi utili all'affidatario per eseguire il proprio incarico. Tuttavia, la sentenza ha precisato che, nel caso specifico, l'attività di ristorazione non poteva essere considerata principale. Il disciplinare di gara definiva chiaramente il servizio di asilo nido come l'oggetto principale dell'appalto, mentre la preparazione e la somministrazione dei pasti erano attività esecutive e accessorie. Di conseguenza, il loro affidamento mediante un contratto continuativo di servizio e fornitura era legittimo. Inoltre, l'iscrizione nella white list era necessaria solo per il soggetto sub-affidatario, e la trasmissione dei relativi contratti, come previsto dalla normativa, era stata verificata dalla stazione appaltante. Pertanto, il motivo del ricorso è stato ritenuto infondato.

Link di riferimento: https://i2.res.24o.it/pdf2010/S24/Documenti/2025/04/02/AllegatiPDF/sentenza_siddi.pdf

RINEGOZIAZIONE DEI PREZZI PRIMA DELLA FIRMA DEL CONTRATTO

ANAC – Delibera n. 129 del 02.04.2025

Le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale applicazione dei prezzi correnti alla data di approvazione del progetto.

Ai fini di una rinegoziazione dei prezzi prima della stipula del contratto occorre riscontrare circostanze straordinarie ed imprevedibili sopravvenute all'aggiudicazione, estranee al normale ciclo economico e in grado di alterare in maniera rilevante le condizioni di equilibrio originarie.

Sul tema della revisione prezzi, con il Parere di precontenzioso n. 129 del 2 aprile 2025 l'Anac ricorda che, in generale, non sia consentito, prima della stipula del contratto d'appalto e, quindi, in una fase differente dall'esecuzione) procedere ad una modifica delle condizioni di aggiudicazione, in ossequio ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza.

Come evidenziato dalla giurisprudenza, la pretesa alla rimodulazione dei corrispettivi prima della stipula del contratto rischia di alterare il confronto tra gli operatori, finendo per "premiare" il concorrente che indica il prezzo maggiormente competitivo (anche senza quella necessaria prudenza che si richiede ad un soggetto qualificato e da tempo operante nel mercato), salvo poi predicare la insostenibilità delle condizioni originarie del contratto, determinate anche in ragione delle proprie offerte.

Va poi considerato come non vi sia alcuna regola o principio che possa supportare la pretesa ad ottenere una commessa alterando prima della stipula le condizioni economiche a cui lo stesso operatore si vincola nella formulazione dell'offerta.

Le mutate condizioni del mercato che rendano non remunerativa l'offerta possono legittimare un ritiro dell'operatore dalla gara o la non accettazione della stipula, ma non supportare la pretesa ad ottenere la commessa a prezzi differenti e senza riapertura di un nuovo dialogo competitivo.

Allo stesso tempo, l'Autorità anticorruzione segnala che in taluni casi la giustizia amministrativa ha ammesso che determinate condizioni possono condurre alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali sia in corso d'esecuzione che prima della stipula del contratto.

Tra queste possono essere rimesse alle valutazioni della stazione appaltante:

- il tempo intercorso tra la formulazione/presentazione dell'offerta e l'avvio delle prestazioni contrattuali», circostanza da considerare caso per caso in relazione al contesto economico in cui gli operatori si trovano ad operare;
- la necessità per la stazione appaltante di assicurarsi "di giungere alla stipula di un contratto in condizioni di equilibrio, valutando ogni sopravvenienza segnalata dagli operatori economici partecipanti alla gara che, alla luce del quadro normativo vigente e del contesto socio economico, appaia in grado di alterare tali condizioni, adottando le misure necessarie a ristabilire l'originario equilibrio contrattuale", sussistendo altrimenti il rischio di avviare prestazioni contrattuali in condizioni di disequilibrio economico che potrebbero comportare contestazioni in corso d'opera e generare ostacoli alla sua regolare esecuzione;
- in relazione alle circostanze sopravvenute, deve trattarsi "di sopravvenienze imprevedibili, estranee anche al normale ciclo economico, in grado di generare condizioni di shock eccezionale".

In ogni caso, deve ritenersi “preclusa la negoziazione di modifiche che non mirino al recupero dell’equilibrio iniziale del contratto che la gara stessa perseguiva ma che si presentino in grado di estendere in modo considerevole l’oggetto dell’appalto ad elementi non previsti, alterare l’equilibrio economico contrattuale originario in favore dell’aggiudicatario, rimettere in discussione l’aggiudicazione dell’appalto (nel senso che, se esse fossero state previste nei documenti disciplinanti la procedura di aggiudicazione originaria, avrebbe potuto verosimilmente risultare aggiudicatario un altro offerente oppure avrebbero potuto essere ammessi offerenti diversi)”.

In base a queste considerazioni, nel caso di specie, dato il breve lasso di tempo intercorso fra l’approvazione del progetto e il provvedimento di aggiudicazione, Anac ribadisce il principio per cui la stazione appaltante è tenuta a fare puntuale applicazione dei prezzi correnti alla data di approvazione del progetto. Ai fini di una rinegoziazione prima della stipula occorrerebbe riscontrare circostanze straordinarie ed imprevedibili sopravvenute all’aggiudicazione ed estranee al normale ciclo economico che non appaiono sussistere in base agli elementi rappresentati in relazione al caso di specie.

Link di riferimento: https://legislazionetecnica.it/system/files/prd_allegati/_/25-4/12832724/DelibANAC02042025n129.pdf

BANDO SPORT MISSIONE COMUNE 2025

Anche per il 2025 l’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) mette a disposizione degli enti locali e territoriali un plafond di 150 milioni di euro per mutui a tasso fisso e a tasso d’interesse completamente abbattuto per gli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico degli impianti sportivi.

Chi può aderire al progetto “Sport Missione Comune 2025”

Il bando “Sport Missione Comune 2025” è rivolto a Comuni, Unioni di Comuni, Comuni in forma associata, Città Metropolitane, Province e Regioni che intendono realizzare direttamente o mediante contributi agli investimenti, finanziati da debiti, interventi relativi ad impianti sportivi pubblici. Importi agevolati dall’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) Il bando promosso dall’ICS stanZIA 100 milioni di euro per l’assegnazione di contributi in conto interessi sui mutui a tasso fisso e a tasso d’interesse completamente abbattuto da stipulare entro il 31/12/2025. L’importo massimo agevolabile per ogni progetto è di:

- 2 milioni di euro per i piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti);
- 4 milioni di euro per i comuni superiori ai 5.000 abitanti fino a 100.000, le unioni dei comuni in forma associata;
- 6 milioni di euro per i comuni oltre i 100.000 abitanti. Le istanze ammesse usufruiranno di contributi per l’abbattimento totale degli interessi della durata massima di 10 anni.

Nel caso in cui i mutui abbiano durata superiore a quella massima agevolabile, il “contributo” concesso sarà distribuito sull’intera durata del mutuo, suddiviso in quote di eguale importo su ciascuna rata d’ammortamento. La durata massima dell’ammortamento è di 25 anni.

Cosa finanzia il bando “Sport Missione Comune 2025”

Il bando Sport missione comune finanzia le seguenti opere:

- costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all’attività sportiva, anche a servizio delle scuole, compresa l’acquisizione delle aree e degli immobili destinati all’attività sportiva e le piste ciclabili;
- maggiori spese dovute a variazioni di prezzo conseguenti all’aumento dei costi dei materiali da costruzione;
- copertura delle spese per perizie suppletive o maggiori spese per prescrizioni e adeguamento a norme;
- copertura della quota di contributo regionale o nazionale o europeo in conto capitale ridotto dall’Ente concedente successivamente all’appalto delle opere;
- il cofinanziamento ai bandi PNRR, bandi regionali, Banda Sport e Periferie, contributi per investimenti, contributi ai Comuni per le opere pubbliche ecc. I progetti ammessi a contributo dovranno essere muniti del parere favorevole del CONI.

Come presentare le domande di accesso al fondo “Sport Missione Comune 2025”

Gli enti potranno presentare le proprie istanze sul portale credito sportivo fino alle ore 23:59 del 30 settembre 2025 complete della documentazione prevista per l’ammissione al Contributo (compreso il Parere favorevole del CONI).

Esempi di progetti di impianti sportivi

La realizzazione di impianti sportivi è soggetta alle norme sulle costruzioni edilizie in generale (norme urbanistiche, norme tecniche per le costruzioni, norme di sicurezza) ed a norme specifiche stabilite dagli enti sportivi (Coni e Federazioni sportive), per quanto riguarda campi di gara, attrezzature e servizi. Il progettista dell’impianto sportivo deve garantire il rispetto di tutte le norme citate in modo da superare tutti i controlli previsti ed ottenere tutte le necessarie autorizzazioni ed omologazioni previste per l’esercizio dell’impianto sportivo. Oltre a tutte le norme che devono essere rispettate quando si progetta un’opera edile, la realizzazione di un impianto sportivo deve seguire regole specifiche emanate da organi istituzionali e organi sportivi.



SICUREZZA

BANDO ISI 2024: APERTI I TERMINI PER GLI INCENTIVI INAIL

Estratto avviso pubblico ISI 2024

L'INAIL rinnova il proprio sostegno alle aziende che scelgono di investire in prevenzione. Anche quest'anno il bando ISI finanzia con 600 milioni le spese sostenute dalle aziende per la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. 81/2008.

Il bando incentiva le imprese a:

- realizzare progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti;
- acquistare nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, inoltre, ridurre il livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. Anche quest'anno il bando prevede 5 assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti che saranno realizzati. Le imprese potranno compilare e chiudere le domande sulla piattaforma dal 14 aprile al 30 maggio 2025. L'INAIL ha pubblicato due videotutorial esplicativi dedicati al bando ISI 2024; il primo video illustra le principali novità introdotte nel Bando ISI 2024; il secondo guida gli utenti attraverso il processo di compilazione e registrazione della domanda, fornendo istruzioni dettagliate per una corretta presentazione. Qui puoi scaricare anche le faq sui singoli assi di finanziamento. Ecco una rapida sintesi del bando ISI 2024 per avere un quadro completo delle opportunità.

Chi può partecipare al bando ISI 2024

I soggetti beneficiari delle risorse sono:

- tutte le imprese, anche individuali, purché:
 - ubicate su tutto il territorio nazionale;
 - iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, secondo le distinzioni specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento;
- gli enti del terzo settore limitatamente all'Asse 2 di finanziamento.

Quali progetti finanzia l'INAIL con il bando ISI 2024

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese, per la parte relativa agli stanziamenti, in 5 Assi di finanziamento:

- progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all'Allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1;
- progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all'Allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1;
- progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all'Allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
- progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all'Allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
- progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all'Allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
- progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all'Allegato 5) – Asse di finanziamento 5.

Importi e percentuali massimi del contributo ISI 2024 a fondo perduto

È concesso un finanziamento a fondo perduto. Le risorse sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento, come di seguito riportato:

- per gli Assi 1.1, 2, 3, 4 nella misura del 65% dell'importo delle spese ritenute ammissibili;
- per l'Asse 1.2 nella misura dell'80% dell'importo delle spese ritenute ammissibili;
- per l'Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:
 - fino al 65% per i destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
 - fino all'80% per i destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

L'ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000 euro e un importo massimo di 130.000 euro; non è previsto limite minimo per le imprese con meno di 50 dipendenti richiedenti un finanziamento per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1.2).

Quando si può presentare domanda per il bando ISI 2024

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, con successiva conferma attraverso l'apposita funzione, presente nella procedura per la compilazione della domanda on line, di caricamento informatico della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali. Tramite la sezione del sito www.inail.it – ACCEDI AI SERVIZI ONLINE – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consente, attraverso un percorso guidato, la compilazione e l'inoltro della domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali/provinciali. Le imprese potranno compilare e chiudere le domande sulla piattaforma dal 14 aprile al 30 maggio 2025.

Link di riferimento: https://peritiindustrialiinrete.it/wp-content/uploads/2025/05/estratto-GURI_ISI-2024.pdf

OMESSA VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Sentenza delle Corte di Cassazione n. 8297/2025

La sentenza n. 8297/2025, avverso la sentenza in data 03/07/2024 della Corte di Appello di Roma, aveva parzialmente modificato la decisione precedentemente emessa il 20 gennaio 2021 dal Tribunale di Civitavecchia. In primo grado, il tribunale aveva riconosciuto la responsabilità penale al datore di lavoro e al legale rappresentante dell'impresa, per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose. Gli era stata concessa la sospensione condizionale della pena. L'incidente oggetto del processo era avvenuto a causa del ribaltamento di un autocarro durante lo scarico di blocchi di cemento "new jersey" mediante una gru installata sul mezzo. A seguito del ribaltamento del mezzo, tre dipendenti dell'azienda sono rimasti schiacciati (uno deceduto e due gravemente feriti). La responsabilità del datore di lavoro sarebbe stata omettere le necessarie misure di sicurezza e di coordinamento, pur essendo presenti sul cantiere due imprese (la sua e quella appaltatrice principale), impegnate simultaneamente nella stessa attività pericolosa. Secondo le decisioni dei giudici di merito, l'omissione del datore di lavoro nel predisporre un efficace coordinamento per prevenire i rischi da interferenza tra le imprese avrebbe avuto un ruolo determinante nella produzione dell'evento dannoso. In particolare, era stato permesso ai lavoratori di sostare sotto carichi sospesi, nonostante l'evidente pericolo. Il legale dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione articolandolo in 3 motivi:

- errore nell'applicazione della legge (art. 26 del D.Lgs. 81/08): si contesta l'interpretazione della Corte d'Appello che avrebbe ritenuto erroneamente in capo al subappaltatore la disponibilità giuridica del luogo dell'incidente, senza considerare quanto previsto dal contratto di subappalto con Autostrade per l'Italia, che richiedeva autorizzazioni specifiche per qualsiasi intervento;
- assenza di rischio interferenziale: il secondo motivo contesta la valutazione del rischio interferenziale, sostenendo che non vi fosse alcuna sovrapposizione di attività, poiché entrambe le imprese erano impegnate nella stessa identica operazione e non in attività differenti che potessero generare interferenze;
- mancanza di nesso causale e coordinamento già avvenuto: il terzo motivo rileva che la sentenza sarebbe basata su affermazioni generiche e contraddittorie, ignorando la documentazione (verbale di cooperazione del 9 ottobre 2014) che attesterebbe l'effettivo svolgimento del coordinamento. Inoltre, mancherebbe un'adeguata analisi causale su come la condotta omissiva avrebbe influenzato l'evento.

Giudizio della Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, la Corte ha chiarito che non è necessario che il subappaltatore abbia la disponibilità giuridica dei luoghi affinché sorgano a suo carico gli obblighi previsti dall'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/08, in quanto tale disponibilità è in capo al datore di lavoro-committente. La norma distingue tra gli obblighi del datore di lavoro committente (comma 1) e la cooperazione e il coordinamento tra tutti i datori di lavoro, inclusi i subappaltatori (comma 2), che si applica una volta che il committente ha la disponibilità dei luoghi e decide di affidare l'esecuzione a terzi. Riguardo al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto corretta la valutazione del rischio interferenziale da parte della Corte territoriale. Il semplice fatto che più imprese operassero simultaneamente nello stesso luogo configura un rischio di interferenza, a prescindere dalla specificità delle mansioni svolte. In merito al terzo motivo, la Corte ha giudicato congrua e coerente la motivazione della sentenza d'appello circa il mancato coordinamento, che ha contribuito all'evento lesivo. È stato ritenuto che, se le misure di sicurezza fossero state adottate, l'incidente non si sarebbe verificato. Il fatto che i lavoratori si trovassero sotto carichi sospesi è stato considerato sintomo evidente di un'omissione grave. Infine, la Corte ha rilevato un errore materiale nella sentenza impugnata, relativo alla qualificazione giuridica del reato: la pena non avrebbe dovuto essere calcolata in base alla continuazione tra i reati, ma applicando l'art. 589 ultimo comma c.p., che disciplina specificamente il caso di morte e lesioni multiple. Tuttavia, non essendosi determinata una pena illegale, la correzione è stata effettuata in sede di legittimità senza annullamento della sentenza. In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende. Non valutare correttamente i rischi interferenziali comporta la possibilità di incorrere in reati punibili sia amministrativamente che penalmente.

Link di riferimento: https://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/GIURISPRUDENZA_2024/Cass.-sent.-n.-8297-2025.pdf

STRESS DA LAVORO CORRELATO - LAVORO DA REMOTO

Guida INAIL 2025

Lo stress lavoro correlato è una delle patologie più diffuse tra quelle collegate con l'attività professionale e può essere causato dalla maniera in cui il lavoro viene organizzato e/o dalle mansioni che devono essere svolte. Inevitabilmente, questo malessere incide sul piano aziendale, dando luogo a una serie di problematiche di tipo organizzativo e non solo. Tra i fenomeni che possono verificarsi quando un lavoratore è sottoposto a stress vi sono:

- un calo nella produttività;
- un maggiore assenteismo;
- un aumento nell'incidenza degli infortuni;
- una maggiore tendenza a compiere errori o a cadere in disattenzioni.

Per questa ragione, la valutazione del rischio stress lavoro correlato è molto importante, nonché un obbligo di legge a carico del datore di lavoro. Tale obbligo è parte integrante del DVR, documento che rappresenta la mappatura dei rischi per la salute e la sicurezza presenti in un'azienda.

In mancanza di una corretta valutazione dello stress lavoro correlato, il datore di lavoro può incorrere in sanzioni.

Cos'è lo stress da lavoro correlato?

L'Accordo quadro europeo del 2004 definisce lo stress lavoro correlato come "una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro".

Lo stress da lavoro correlato può interessare ogni luogo di lavoro e ogni lavoratore, in quanto causato da aspetti diversi strettamente connessi con l'organizzazione e l'ambiente di lavoro. Non si tratta di una malattia, ma se questa si manifesta con intensità e perdura nel tempo può causare problemi di salute psichica e fisica.

Stress lavoro correlato: quadro normativo

Il quadro normativo è rappresentato da:

- D.Lgs. 81/2008 (testo unico sicurezza che classifica lo stress lavoro correlato come uno dei rischi soggetti a valutazione e gestione;
- accordo europeo 8 ottobre 2004.

A questi possiamo aggiungere le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio stress lavoro correlato predisposte nel novembre 2010 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza. Infine, anche l'Inail ha sviluppato una proposta metodologica per la gestione e valutazione del rischio da stress lavoro correlato.

La valutazione rischio stress da lavoro correlato è obbligatoria

La valutazione del rischio stress lavoro correlato è obbligatoria, così come definito dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08, in cui viene esplicitamente specificato l'obbligatorietà di valutare tutti i rischi, compresi quelli legati allo stress da lavoro correlato. La valutazione del rischio stress spetta al datore di lavoro.

Come misurare il livello di stress da lavoro?

Il processo di valutazione del rischio stress da lavoro correlato si compone di 4 fasi principali, ognuna fondamentale per giungere ad una corretta identificazione e gestione del rischio:

- fase propedeutica;
- fase della valutazione preliminare;
- fase della valutazione approfondita;
- fase di pianificazione degli interventi. Fase propedeutica

La fase propedeutica consiste nella preparazione e nell'organizzazione delle attività da svolgere durante la valutazione del rischio. Questa fase comprende a sua volta i seguenti momenti:

- costituzione del gruppo di gestione della valutazione che ha il compito di programmare, monitorare e agevolare l'attuazione delle attività di valutazione e gestione del rischio; il gruppo è composto dallo stesso datore di lavoro e/o dirigente delegato, RSPP, ASPP, MC (ove nominato/i) e RLS/RLST;
- individuazione dei gruppi omogenei di lavoratori (GOL) su cui verrà condotta la valutazione;
- sviluppo e stesura del piano di valutazione e gestione del rischio;
- sviluppo di una strategia comunicativa finalizzata a informare e coinvolgere nel processo i lavoratori, inclusi i dirigenti e i preposti.

Fase della valutazione preliminare

Nella fase preliminare vengono valutati gli indicatori organizzativi di natura oggettiva; viene svolta l'analisi degli eventi sentinella e la rilevazione degli indicatori di contenuto e contesto lavorativo. Lo strumento utilizzato per la valutazione preliminare è la lista di controllo che consente la raccolta dei dati ed una loro successiva valutazione oggettiva e parametrica.

Gli eventi sentinella

Gli eventi sentinella sono dei potenziali sintomi che, se più frequenti in determinati periodi, in determinati reparti e in relazione a determinate attività lavorative, possono costituire dei campanelli di allarme su possibili disfunzioni e/o incongruenze di tipo organizzativo.

Sono eventi sentinella:

- indici infortunistici;
- assenze per malattia;
- turnover;
- procedimenti e sanzioni;
- segnalazioni del medico competente;
- specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori.

Gli indicatori di contenuto e di contesto

Gli indicatori di contenuto e di contesto sono fattori che incidono in maniera differente sul rapporto tra lavoratore e ambiente di lavoro. Gli indicatori di contenuto lavorativo sono elementi caratteristici del tipo di lavoro svolto dai diversi gruppi omogenei di lavoratori e del modo in cui tale lavoro viene organizzato dall'azienda. In sostanza, sono quelle cause di stress che derivano proprio dalla natura e dalle caratteristiche del lavoro.

Indicatori di contenuto sono:

- ambiente di lavoro e attrezzature;
- carichi e ritmi di lavoro;
- orario di lavoro e turni;
- corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.

Gli indicatori di contesto lavorativo, invece, consentono di indagare come i lavoratori (sempre intesi come gruppi omogenei di lavoratori e non come singoli) si rapportano con l'organizzazione aziendale e quale modalità di gestione di tali rapporti l'azienda stessa si è data. In sostanza, sono tutte quelle cause riguardanti le relazioni tra l'individuo e l'organizzazione del lavoro.

Indicatori di contesto sono:

- ruolo nell'ambito dell'organizzazione;
- autonomia decisionale e controllo;
- conflitti interpersonali al lavoro;
- evoluzione e sviluppo di carriera;
- comunicazione.

Una volta conclusa la fase di valutazione preliminare, è essenziale prevedere una restituzione dei risultati ai lavoratori al fine di informarli sulla situazione emersa nella propria azienda e sulle eventuali azioni che saranno messe in atto per contenere o eliminare il rischio stress da lavoro correlato.

Inoltre, se la valutazione preliminare si conclude con:

- esito negativo (cioè non rileva elementi di rischio) questo risultato viene riportato nel DVR con la previsione di un piano di monitoraggio.
- esito positivo (cioè rileva elementi di rischio) si procede con la pianificazione e l'adozione di opportuni interventi correttivi; se quest'ultimi risultano inefficaci si passa alla successiva valutazione approfondita.

Fase della valutazione approfondita

La fase di valutazione approfondita consente di rilevare le percezioni dei lavoratori in base agli indicatori di contenuto e di contesto lavorativo; va obbligatoriamente intrapresa qualora l'esito della valutazione preliminare abbia rilevato la presenza, in uno o più gruppi omogenei, di una condizione di rischio stress lavoro e gli interventi correttivi attuati non abbiano ottenuto l'effetto di abbattimento del rischio.

L'analisi delle percezioni dei lavoratori costituisce un elemento chiave nell'identificazione del rischio stesso in quanto la valutazione approfondita rappresenta un momento informativo sulle condizioni di salute dei lavoratori e dell'organizzazione, utile a una migliore definizione e caratterizzazione del rischio in un'ottica di miglioramento continuo dell'azienda.

Quali sono gli strumenti da utilizzare per la valutazione approfondita? Gli strumenti da adottare nella valutazione approfondita variano in base alla complessità organizzativa, alla dimensione aziendale e al numero di lavoratori appartenenti ai gruppi omogenei:

- questionario, strumento che misura gli aspetti del contenuto e del contesto del lavoro ritenuti come potenziali fattori di stress rischio lavoro;
- focus group, strumento di indagine psicosociale di natura qualitativa che si realizza con un'intervista rivolta ad un gruppo omogeneo per approfondire un tema o particolari aspetti di un argomento condotta da un moderatore;
- interviste semi-strutturate sulle famiglie di fattori/indicatori, strumento in grado di far emergere dati più precisi dell'intervista classica e consente di acquisire indicazioni sulle possibili soluzioni delle criticità riscontrate.

Fase di pianificazione degli interventi

Una volta conclusa la parte di valutazione, il percorso metodologico prevede l'identificazione degli interventi e delle azioni necessarie a correggere le criticità emerse e a migliorare le condizioni di lavoro. La fase di pianificazione degli interventi consiste, quindi, nell'individuare, pianificare e attuare misure e interventi correttivi che hanno lo scopo di eliminare o ridurre il rischio.

Le attività da attuare in questa fase sono:

- identificazione delle priorità di intervento a partire dai risultati emersi dalla fase di valutazione;
- verifica della necessità di eventuali approfondimenti o informazioni integrative;
- identificazione degli interventi di miglioramento in relazione alle priorità individuate;
- definizione delle risorse necessarie, delle persone responsabili e dei relativi ruoli per l'attuazione dei diversi interventi;
- pianificazione temporale degli interventi;
- individuazione e pianificazione delle modalità di valutazione di efficacia degli interventi;
- definizione di una strategia di comunicazione per la diffusione a tutti i lavoratori degli interventi in adozione.

Nella guida "Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato (2017)", l'Inail propone un metodo unico integrato per la valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato.

La metodologia Inail, oltre a fornire al datore di lavoro le modalità per effettuare la valutazione del rischio secondo il livello minimo di attuazione dell'obbligo, permette di effettuare un percorso valutativo e gestionale scientificamente corretto.

Sono previste 4 fasi:

1. propedeutica
2. valutazione preliminare
3. valutazione approfondita
4. pianificazione degli interventi

Modulo Inail per i rischi psicosociali relativi al lavoro da remoto

Il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell'Inail ha sviluppato un nuovo modulo contestualizzato della Metodologia di valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato del 2017, comprensivo di strumenti di valutazione integrati e risorse specifiche per l'utilizzo sempre più massivo, nelle sue varie declinazioni (lavoro agile, telelavoro, lavoro a distanza, ecc.), del cosiddetto lavoro da remoto.

Il lavoro monografico – pubblicato a aprile 2025 – risponde ad una duplice necessità: da una parte prevenire i potenziali rischi psicosociali emergenti, dall'altra favorire un'adeguata implementazione di tali aspetti, quali elementi dell'organizzazione del lavoro che possono comportare benefici ai lavoratori e alle aziende, in termini di benessere organizzativo, innovazione e produttività.

A questo scopo la guida fornisce una descrizione degli strumenti integrativi offerti per la valutazione dei rischi psicosociali emergenti connessi al lavoro da remoto ed all'uso della tecnologia, approfondendo altresì i percorsi di ricerca e sperimentazione condotti.

Per la valutazione preliminare, si è partiti dall'analisi della Lista di controllo originaria per procedere con l'integrazione di indicatori aggiuntivi riferibili ad aspetti da investigare rispetto al lavoro da remoto e all'innovazione tecnologica.

Link di riferimento: <https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/pubblicazioni/catalogo-generale/catalogo-generale-dettaglio.2025.04.metodologia-valutazione-gestione-rischio-stress-lavoro-correlato.html>

SORVEGLIANZA SANITARIA IN EDILIZIA

Regione Lombardia – Linee Guida 2025

Con il decreto 1817/2025 del 13 febbraio 2025, la Regione Lombardia ha aggiornato le Linee guida regionali per la sorveglianza sanitaria in edilizia, precedentemente emanate con il Decreto 5408/2012 del 19 giugno. Il documento recepisce le recenti evoluzioni normative (in primis il D.Lgs. 44/2020) e i progressi scientifici maturati negli ultimi 10 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il documento si rivolge ad una platea estesa di operatori della prevenzione, pubblici e privati: medici competenti, ATS, datori di lavoro, RSPP, RLS e, naturalmente, ai lavoratori del comparto edile lombardo. Il suo obiettivo è offrire indirizzi chiari e aggiornati per affrontare, con rigore scientifico e responsabilità, un tema centrale come la salute nei luoghi di lavoro ad alta complessità come i cantieri. Il settore edile, storicamente esposto ad un elevato rischio infortunistico e con un'incidenza significativa di patologie professionali, richiede un approccio sempre più mirato e specialistico nella gestione della sorveglianza sanitaria. Ricordiamo che la sorveglianza sanitaria non è solo un obbligo del medico competente, ma anche una responsabilità diretta del datore di lavoro. Trascurare questo obbligo può portare a sanzioni molto severe, fino ad arrivare – nei casi più gravi – all'arresto. Proprio per questo è fondamentale dotarsi di strumenti pratici ed efficienti che aiutino a gestire correttamente tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa. Nelle premesse delle linee guida si legge che il programma di sorveglianza sanitaria proposto non

rappresenta un protocollo rigido, bensì uno strumento dinamico da adattare alle specificità dei singoli contesti operativi. Lo scopo particolare è quello di fornire al medico competente, in funzione dei rischi specifici propri del cantiere edile e delle evidenze scientifiche più recenti, indicazioni utili a migliorare l'efficacia e l'efficienza della propria attività e indicare modelli per una corretta ed idonea sorveglianza sanitaria. In particolare, viene valorizzata sia la funzione della visita medica preventiva, finalizzata ad escludere controindicazioni per lo svolgimento della mansione, sia quella delle visite periodiche, fondamentali per il monitoraggio costante delle condizioni di salute dei lavoratori e la loro idoneità alla mansione specifica, compiti in capo al medico competente. Il giudizio di idoneità da parte del medico competente non si limita ad un mero adempimento formale, ma rappresenta un atto di responsabilità complesso che implica la conoscenza degli stili di vita, delle scelte individuali e della percezione soggettiva del rischio da parte del lavoratore. Nei contesti ad alto rischio come i cantieri, infatti, l'espressione dell'idoneità psicofisica assume una valenza fondamentale, anche in relazione alle problematiche di reinserimento lavorativo in presenza di limitazioni. Un'intera sezione è dedicata agli "esami integrativi" per i lavoratori esposti ad amianto, silice e IPA (idrocarburi policiclici aromatici: addetti alla stesura di guaine bituminose, asfaltatori, altri esposti) e alla sorveglianza sanitaria per i lavoratori che svolgono attività in quota in sospensione su funi. Utili indicazioni sono fornite anche in materia di "accertamenti sanitari a richiesta del lavoratore" nei casi di cambio di mansione del lavoratore, ripresa del lavoro dopo assenza per motivi di salute, accertamenti sanitari a fine rapporto di lavoro e gli adempimenti per i lavoratori autonomi e componenti dell'impresa familiare del settore edile che svolgono attività a rischio come i lavoratori dipendenti.

Link di riferimento: https://amblav.it/wp-content/uploads/2024/07/LineeGuidaSorveglianzaSanitariaEdilizia_RegioneLombardia13feb25.pdf



TECNOLOGIA ALIMENTARE

NUOVI LIMITI DI NITRATI E NITRITI

Nuovi limiti di nitrati e nitriti prodotti a base di carne, prodotti della pesca trasformati e prodotti a base di latte

A seguito della recente valutazione del rischio condotta dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) sull'utilizzo di Nitriti e Nitrati (EFSA Journal 2023; 21(3):7884), in particolare riguardo alla formazione di nitrosammine, al fine di tutelare la salute dei consumatori, ridurre i rischi legati a tali sostanze e garantire maggiore trasparenza nel settore alimentare è stata modificata la normativa europea. Il Reg.UE 2023/2018 che modifica l'allegato II del reg.CE 1333/2008 e l'allegato del reg.UE 231/2012 per quanto riguarda gli additivi alimentari nitriti (E 249-250) e nitrati (E 251-252) nei prodotti a base carne, prodotti della pesca trasformati e prodotti a base di latte. A partire dal 9 ottobre 2025 (e dal 9 ottobre 2026 per alcuni prodotti a base di latte), entreranno in vigore limiti più stringenti per l'impiego di nitriti e nitrati, rispetto a quelli attuali.

Le nuove disposizioni si concentrano principalmente su quattro aspetti:

- la riduzione dei limiti di aggiunta,
- l'introduzione della dose massima residua per i "prodotti a base di carne non trattati termicamente" e per i "prodotti a base di carne trattati termicamente",
- la modifica delle modalità di espressione delle quantità (che dovranno essere indicate come ioni NO_2^- e NO_3^- , anziché come sali NaNO_2 , KNO_2 , NaNO_3 , KNO_3), e infine
- l'estensione dei nuovi limiti massimi anche ai prodotti DOP e IGP.

LISTERIA MONOCYTOGENS: LE MODIFICHE AL REG.CE 2073/2005

reg.UE 2024/2895 del 20 novembre 2024

Si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026. Nella sua ultima relazione sulle zoonosi, l'EFSA ha osservato che nel 2022 il numero di casi di listeriosi negli esseri umani nell'UE era aumentato del 15,9% rispetto al 2021 e che il numero di decessi a seguito di focolai di origine alimentare e causati da *Listeria monocytogenes* nell'UE nel 2022 era uno dei più elevati tra quelli comunicati all'EFSA negli ultimi dieci anni. Alla luce di questo aumento dei casi di listeriosi nell'UE è fondamentale che i criteri di sicurezza alimentare

per *Listeria monocytogenes* siano in grado di offrire un livello di tutela dei consumatori elevato e uniforme lungo tutta la catena alimentare. Il rischio di contrarre la listeriosi attraverso gli alimenti è influenzato sia dalla suscettibilità individuale del consumatore sia dalla capacità degli alimenti contaminati di costituire terreno favorevole alla crescita di *Listeria monocytogenes* a livelli elevati. I bambini e i consumatori con difese immunitarie indebolite da malattie, disturbi o stati patologici sono altamente suscettibili a *Listeria monocytogenes* e non possono essere esposti ad alimenti contenenti questo patogeno a qualsiasi concentrazione. Al fine di garantire lo stesso livello di tutela della salute pubblica dalla produzione alla distribuzione per gli alimenti pronti diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali che costituiscono terreno favorevole alla crescita di *Listeria monocytogenes*, il criterio di sicurezza alimentare «*Listeria monocytogenes* non rilevabile in 25 g» dovrebbe applicarsi a tutte le situazioni in cui tali alimenti sono immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità e per i quali l'operatore del settore alimentare che li produce non è stato in grado di dimostrare, con soddisfazione dell'autorità competente, che il livello di *Listeria monocytogenes* non supererà il limite di 100 ufc/g durante il loro periodo di conservabilità. Consulta il reg.UE 2024/2895 della Commissione del 20 novembre 2024 che modifica il reg.CE 2073/2005 per quanto riguarda *Listeria monocytogenes*.

Link di riferimento: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402895